<u>INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO</u> <u>COMUNALE</u>

Con riferimento allo schema del Regolamento Edilizio Comunale vigente vengono riportate nel seguito le modifiche relative agli articoli che riguardano gli impianti tecnici e il risparmio energetico negli edifici.

Ad integrazione dell'articolo 15:

1. per gli interventi edilizi soggetti al rilascio della certificazione energetica ai sensi della normativa vigente, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, l'attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace;

Ad integrazione dell'articolo 33:

Il titolare del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività, o il Direttore Lavori, nel caso in cui siano previsti interventi di coibentazione dell'involucro è obbligato a comunicare, tramite lettera protocollata, allo Sportello Unico per l'Edilizia l'inizio dei lavori di posa del materiale isolante con un anticipo di almeno 20 giorni. Eventuali variazioni del programma dovranno essere comunicate tempestivamente.

Ad integrazione e parziale sostituzione dell'articolo 87 "Disciplina del verde su aree pubbliche":

Inserire il seguente punto al comma 2: "g) controllo del microclima in prossimità degli edifici" al comma 7: eliminazione del testo: "... o soleggiamento...", il contenuto viene adeguatamente sviluppato nell'allegato energetico.

Ad integrazione e parziale sostituzione dell'articolo 101 "Allacciamento alle reti fognarie":

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico ai recapiti finali ammissibili a norma delle leggi e regolamenti vigenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di fognatura o dall'Ente Gestore del servizio"

Ad integrazione e parziale sostituzione dell'articolo 105 "Sistemazioni esterne ai fabbricati":

Dopo il comma 2 inserire un ulteriore comma:

"nei condomini gli spazi esterni, qualora non siano già previsti spazi interni comuni a tal fine designati, devono essere dotati di luoghi idonei al ricovero delle biciclette dei condomini, quali gli spazi coperti in corrispondenza dei pilotis o altri spazi aperti su tre lati con copertura (tipo pensilina) dove poter posizionare, al coperto dalla pioggia, le biciclette."

al comma 3 aggiungere:

" e delle indicazioni del vigente Piano Regolatore dell'illuminazione comunale (PRIC)"

Ad integrazione e parziale sostituzione dell'articolo 121 "Ventilazione attivata":

Sostituire il comma 1 con il seguente:

... Ove presenti serramenti, gli stessi devono poter essere almeno parzialmente apribili, al fine di consentire l'aerazione naturale diretta

Abrogazione dell'articolo 124, sostituito da un apposito articolo dell'allegato energetico

Dopo il comma 1 dell'art. 149, inserire:

- Ai sensi delle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, per gli edifici per i quali è richiesto il titolo abitativo e nei casi di varianti al titolo abitativo che alterino le prestazioni energetiche dell'edificio, la relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 Gennaio 1991 n. 10 dal d.lgs. 192/05 e s.m.i. e dalla Delibera regionale n. 8/5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL 3° suppl. straord. al n. 29 del 20/7/2007 e s.m.i. attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta secondo lo schema riportato negli allegati alle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" approvate con DGR n. 5018 del 26/06/2007 e successive modifiche e integrazioni, in forma cartacea e in forma digitale;
- Check list Tecnica sottoscritta dal progettista, contenente le disposizioni in tema di efficienza energetica e
 uso delle fonti energetiche rinnovabili redatta secondo l'Allegato A al presente regolamento edilizio; la
 stessa dovrà preventivamente venire inviata, nel formato digitale specificato nell'Allegato A, all'indirizzo di
 posta elettronica: certificazione@comune.lodi.it (ai fini dell'archiviazione dei dati da parte del Comune e
 per le previste verifiche di controllo). In risposta al messaggio di posta elettronica il mittente riceverà una
 ricevuta che dovrà essere consegnata insieme alla check list;
- Planimetria delle coperture con indicata la posizione dei collettori solari termici e dei pannelli fotovoltaici e
 dei relativi vani tecnici o relazione dettagliata che dimostri l'impossibilità tecnica dell'installazione degli
 stessi come previsto dal comma 8 dell'Art. 23 dell'Allegato Tecnico al Regolamento Edilizio;
- Altre planimetrie e documentazione tecnica indicata nella suddetta check list